

Delibera n. 21 del 31 MAR. 2015

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Programmazione  
Economico-Finanziaria e Patrimonio

La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 07 APR. 2015 al 22 APR. 2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;

Andria,

07 APR. 2015

Il Segretario Generale



Per collazione

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria,

31 MAR. 2015

Il Segretario Generale



PROVINCIA  
di  
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

N. 21 DEL 31 MAR. 2015

OGGETTO: Riduzione della consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Barletta – Andria – Trani, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in attuazione del disposto normativo contenuto nell'art. 1, comma 421, della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

L'anno duemila QUINDICI addi 31 del mese di MARZO

nella sede della Provincia, il Presidente della Provincia avv. Francesco Carlo Spina, proclamato eletto alla carica in data 14.10.2014 in forza del verbale dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Barletta Andria Trani, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Maria de Filippo;

Previa istruttoria del Settore Personale, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai Dirigenti dei relativi Settori ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000

**PREMESSO** che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” (c.d. Legge DEL RIO), individua i nuovi organi di governo delle Province, esclusivamente nel Presidente della Provincia, nel Consiglio Provinciale e nell'Assemblea dei sindaci;
- in particolare, l'art. 1, commi 54-66, contiene disposizioni in merito ai poteri e alle funzioni del Presidente della Provincia, nella fase di riordino delle province e, dunque, della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

**DATO ATTO** che:

- al comma 55 del predetto articolo è stabilito, precipuamente, che “*Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.*”;
- *prima facie*, la c.d. Legge Del Rio traccia un quadro della ripartizione delle competenze dei nuovi organi di governo altamente nebuloso e non sempre coerente, non fornendo indicazioni circa l'organo ad oggi deputato all'esercizio delle competenze della giunta soppressa;
- la prefata Legge n. 56/2014 si innesta nella disciplina degli enti locali fissata dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali), senza abolire le norme che questo dedica alla disciplina ordinamentale e che, pertanto, in primo luogo occorre armonizzare i due testi legislativi;

**PRESO ATTO** che, in ragione di ciò, con propria nota prot. n. 652 del 13 ottobre 2014, l'UPI (Unione Province Italiane) e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno inoltrato richiesta, al Ministero degli Affari Regionali e al Ministero dell'Interno, di convocazione di un tavolo tecnico di attuazione della Legge n. 56/2014, al fine di poter gestire e sciogliere i diversi nodi legati alla fase transitoria dall'insediamento dei nuovi organi fino all'approvazione dei nuovi statuti degli enti;

**RAVVISATA** la necessità per il Presidente *pro tempore* di esercitare poteri e svolgere funzioni attribuitegli dalla legge, legate in particolare al funzionamento dei servizi e degli uffici, oltre che all'esecuzione degli atti, nelle more della definizione della *querelle* inerente al riparto di competenze tra i nuovi organi di governo, in virtù della abolizione della Giunta Provinciale;

**DATO ATTO**, comunque, che la Giunta è stata fin qui qualificata dalla legge come organo a competenza “generale e residuale”, chiamato a svolgere le funzioni non riservate alla dirigenza in applicazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione e non attribuite espressamente al Consiglio e al Presidente della Provincia;

**RITENUTO**, alla luce delle suesposte considerazioni, e comunque nelle more della definizione dell'attuale quadro normativo, che una volta soppressa la Giunta, le competenze ad essa attribuite non possono che

accedere alla sfera di competenza del Presidente della Provincia, quale vertice monocratico di governo, tenuto conto che il reale intento del Legislatore si rinviene, tra l'altro, nella necessità di attuare una semplificazione amministrativa che assicuri speditezza all'agere amministrativo;

**CONSIDERATO** che la precitata legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nelle more della riforma del titolo V della Costituzione, ha approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare dai commi da 51 a 100 dell'art. 1 (articolo unico) ha ridisegnato l'organizzazione ed ha previsto le modalità di riordino delle funzioni di competenza delle Province;

**DATO ATTO**, in particolare, che, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della sopra citata legge, le Province, definite quali enti territoriali con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

**PRELEVATO**, altresì, che:

il comma 89, dell'art. 1, della citata legge c.d. Delrio ha stabilito che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85 (c.d. non fondamentali), in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, agli enti subentranti;

e, dunque, a norma del successivo comma 91, entro tre mesi dalla relativa entrata in vigore, lo Stato e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza Unificata, le funzioni di cui al prefato comma 89, oggetto del riordino, vale a dire le funzioni provinciali, diverse da quelle di cui al comma 85 (come sopra indicate), al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvilimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;

**DATO ATTO**, dunque, che l'attuazione della riforma della legge n. 56/2014 (c.d. "Legge Delrio") comporta un articolato iter procedurale avviato con l'approvazione, in data 11 settembre 2014, di un accordo tra Regioni e Governo in sede di Conferenza Unificata, regolante i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, recepito poi in un DPCM del 26 settembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 novembre 2014;

**CONSIDERATO** che:

- in base a tale accordo, le Regioni, entro il termine del 31 dicembre 2014, avrebbero dovuto adottare le iniziative legislative di propria competenza per la definizione delle funzioni da attribuire, secondo quanto



stabilito dal comma 89, sentiti gli Osservatori Regionali, all'uopo istituiti e previa consultazione delle autonomie locali interessate;

- in particolare, in ordine alle risorse umane e finanziarie, il comma 92 specifica che all'esito del riordino delle funzioni provinciali verranno garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza contrattuale, considerando le risorse finanziarie già spettanti alle province, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione;
- al successivo comma 96, lett. a) si specifica che il personale trasferito per effetto della revisione delle funzioni, mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, oltre che l'anzianità maturata, prevedendo il trasferimento delle corrispondenti risorse all'ente subentrante;
- il comma 146, inoltre, prevede che con riferimento alle Province trasformate, ai sensi della medesima legge, fino alla revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti siano tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente, ovvero alle quali subentrano;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che il punto 11 dell'Accordo tra Stato e Regioni, previsto dall'art. 1, comma 91, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 del medesimo articolo, sancito l'11 settembre 2014 in Conferenza Unificata, prevede che, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici di cui all'allegato 1 dell'Accordo in questione, sia sospesa l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme in discussione. Pertanto, fino a tale data, le predette funzioni, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane a queste subentrate”;


**DATO ATTO**, dunque, che, a tal riguardo, l'allegato al predetto Accordo individua i seguenti disegni di legge delega o di deleghe già in atto:

- a) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (AS 1928), limitatamente all'art. 2 in materia di riforma dei servizi per l'impiego;
- b) Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (ASI 577), limitatamente all'art. 7, commi 1, lettera a), in materia di riforma delle forze di polizia;

**PRESO ATTO** che:

- in data 16 ottobre 2014 l'Osservatorio Nazionale previsto dall'Accordo sancito nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, ex art. 1, comma 91, della Legge n. 56/2014, ha approvato il modello per la mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni (fondamentali e non) previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto DPCM del 26 settembre 2014;
- tale mappatura è stata trasmessa dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani mediante nota inviata via pec all'Osservatorio Regionale nel mese di dicembre 2014;

**DATO ATTO** che in questo quadro normativo si inserisce l'approvazione della Legge 24 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità 2015"), in vigore dal 1° gennaio 2015 che, modificando il percorso previsto dalla Legge Delrio, ha imposto tagli lineari alla spesa e alle dotazioni organiche che vengono ridotte *ex lege*, così come rilevabili dalle disposizioni normative dettate dai commi 418 e seguenti dell'articolo 1;



**RILEVATO**, in particolare, che al predetto comma 418, dell'art. 1 è stato quantificato il contributo triennale posto a carico delle Province e delle Città Metropolitane e destinato al risanamento della finanza pubblica in euro 1.000 milioni di riduzione della spesa corrente per l'anno 2015, in euro 2.000 milioni per l'anno 2016 e in euro 3.000 milioni di euro per l'anno 2017;

**DATO ATTO**, che in questa sede, preme dare attuazione a quanto imposto dal Legislatore nella Legge di Stabilità per l'anno 2015, con precipuo riferimento:

- al comma 421, dell'articolo 1, il quale testualmente stabilisce che *“La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2015), in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo”*;
- e, dunque, al termine fissato nella data del 31 marzo p.v., entro il quale, a seguito della rideterminazione della dotazione organica come sopra definita, gli enti di area vasta dovranno individuare nominativamente il personale da collocare nella propria dotazione organica e, per differenza, quello da porre in soprannumero;



**CONSIDERATO**, inoltre, che ancora la predetta Legge n. 190/2014, all'art. 1:

ai commi 423 e ss. disciplina le procedure di mobilità del personale verso le regioni, gli enti locali e, in via residuale, verso le amministrazioni dello Stato per il personale assunto nei ruoli provinciali che non dovesse trovare ricollocazione a seguito del riordino delle funzioni non fondamentali;

- al comma 427 stabilisce che *“Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore...”*;
- al successivo comma 428 ha statuito che, se alla data del 31 dicembre 2016, il personale interessato ai processi di mobilità, di cui ai commi da 421 a 425, non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva; solo in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti su enunciati, si applicano le disposizioni dell'art. 33, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le quali disciplinano il collocamento in disponibilità dei dipendenti per la durata di anni due, con diritto esclusivamente all'80% della retribuzione tabellare;

**CONSIDERATO**, inoltre, che in questo scenario normativo, al fine di chiarire le modalità di attuazione delle predette norme della Legge di Stabilità 2015, è stata emanata la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2015, avente ad oggetto *“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1 commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”* (di seguito Circolare n. 1/2015), contenente le Linee guida in materia, all'interno delle quali vengono definite le modalità di rideterminazione delle dotazioni organiche e individuate le modalità

ed i criteri per dare attuazione alla norma. In particolare il paragrafo “Comma 421 - Riduzione della dotazione organica delle Città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario” precisa che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 la dotazione organica (di seguito DO) delle Province è ridotta in misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014 (8 aprile 2014). Quindi, a decorrere da tale data, il valore della spesa della DO è ridotta *ex lege* nella percentuale indicata, con possibilità di deliberare entro 30 giorni riduzioni maggiori;
- Entro 30 giorni (vista la complessità dell'operazione, il termine che, comunque è ordinario, può slittare al 1° marzo) i nuovi enti di Area Vasta comunicano nel contesto degli Osservatori Regionali, di cui all'Accordo sottoscritto in applicazione dell'art. 1, comma 91, della Legge n. 56/2014, la consistenza finanziaria della DO ridotta di almeno il 50%, e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumero;
- Considerando il coordinamento sistematico dei commi 421 e 423 si desume che l'articolazione della DO ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale dell'ente;
- Successivamente alla determinazione della DO le Province saranno in condizione di individuare nominativamente il personale da collocare nella propria DO e, per differenza, quello in soprannumero;
- La nozione di “*spesa di personale di ruolo*” è da intendersi come la spesa complessiva riferita a tutto il personale (impegnato in funzioni fondamentali e in quelle non fondamentali) appartenente al ruolo della provincia, all'8 aprile 2014, ivi inclusi i dipendenti che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso altre amministrazioni o eventualmente in aspettativa;
- Per definire la “base di computo” si prende a riferimento il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
- La quantificazione in termini di valore finanziario dei soprannumerari è ripartita utilizzando, ove possibile, i dati forniti agli Osservatori Regionali;
- È utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte, ad esempio: a) *dal personale impegnato in svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento di compiti di vigilanza e di polizia locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto del riordino;*
- È opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31.12.2016, in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013.

In tale modo è possibile quantificare la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare.

**EVIDENZIATO** che:

- in questo contesto va, altresì, ricordato quanto dispone il D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, all'art. 47, comma 1, in merito al contributo alla finanza pubblica a carico delle Città metropolitane e Province pari a complessivi euro 576,7 milioni per l'anno 2015 e complessivi euro 585,7 milioni annui per l'anno 2016 e 2017, che si traduce per la Provincia di Barletta – Andria – Trani in una corrispondente devoluzione stimata per ciascun anno in euro 3.969.839,50 come da Deliberazione di Giunta Provinciale n. 72 del 25.07.2014, ratificata dal Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 22 del 05.09.2014;

- la Legge di Stabilità 2015, all'art. 1, comma 451, ha confermato che tale contributo annuo permanga anche per l'annualità 2018, nella misura complessiva pari a euro 585,7 milioni;
- conseguentemente ai su citati tagli rilevanti di risorse finanziarie, il bilancio della Provincia di Barletta – Andria – Trani, pur non essendo allo stato un ente strutturalmente deficitario e fino al 2014 rispettoso sia degli obiettivi programmatici imposti in materia di Patto di Stabilità Interno, sia degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale prevista in materia di spesa del personale, si troverà, suo malgrado in una situazione di grave disequilibrio finanziario, che presumibilmente potrà condurre allo stato di pre-dissesto e di dissesto;

**DATO ATTO**, ad ogni modo, che la situazione normativa delineata, per quanto appaia confusa e dagli esiti incerti rispetto alla collocazione delle funzioni non fondamentali delle Province, visto anche l'iter di riordino da parte di Regione Puglia, avviato con l'approvazione del DDL. n. 37/2014, recante "*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali nel nuovo sistema delle Autonomie Locali della Puglia*" non ancora concluso, con la conseguente incertezza su assegnazione e trasferimento di personale, impone comunque alcuni adempimenti cogenti destinati ad impattare sull'organizzazione e sulla dotazione organica dell'ente;

**DATO ATTO** che, in ossequio al disposto normativo di cui al comma 421, dell'art. 1, della Legge n. 190/2014:

1. la spesa del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014) è determinata sulla base del trattamento economico fondamentale e di quello accessorio erogati, compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente, così come risultano assegnati, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 28.05.2014, avente ad oggetto "*Approvazione Piano delle Performance 2014-2016: Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione su base triennale.*" e s.m.i.;
2. la spesa complessiva, come sopra determinata, sarà poi ripartita, con aggregazione della spesa complessiva per dipendente (come determinata e secondo l'assegnazione di cui al punto 1), nella spesa del personale per:
  - funzioni fondamentali proprie, ivi incluse le funzioni trasversali e di supporto, ex art. 1, comma, 85 della Legge n. 56/2014;
  - funzioni non fondamentali, ex art. 1, commi da 421 428, della Legge n. 190/2014;
  - funzioni delegate;
  - funzioni legate ai servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;
  - funzioni legate allo svolgimento di compiti di vigilanza e di polizia locale;
  - personale cessato dal servizio, a qualsiasi titolo, dalla data dell'8 aprile 2014 ad oggi;
  - personale destinato al collocamento a riposo entro il 31.12.2016, in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013;
  - personale docente, in servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario "Umberto I", per il quale è in corso il processo di statalizzazione, così come risulta con nota prot. n. 00052704-14 del 16.09.2014;
3. la spesa complessiva, come determinata ai sensi del precedente punto, è la spesa su cui opera il taglio del 50% indicato dalla normativa in vigore;
4. al fine della riduzione della spesa del personale, preliminarmente e prioritariamente, saranno favoriti tutti i processi di collocamento a riposo avvenuti dalla data dell'8 agosto 2014 e che si verificheranno fino al 31 dicembre 2016, ponendo anche in essere, a tal riguardo, le procedure di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del D.L. n. 95/2012;



5. al fine della riduzione della spesa di cui al precedente punto 4, sulla base della nuova dotazione organica dell'ente, saranno, altresì, favoriti tutti i processi di mobilità volontaria del personale, prioritariamente per quello dichiarato soprannumerario, presso altre Pubbliche Amministrazioni;

**RITENUTO**, quindi, necessario ed opportuno, alla luce delle susposte osservazioni, di dover adottare le determinazioni concernenti la riduzione, dal 1° gennaio 2015, del valore della dotazione organica dell'Ente, nonché fornire, ai dirigenti responsabili dei servizi competenti, gli indirizzi idonei a garantire la puntuale e coerente attuazione delle misure gestionali in materia di personale, in relazione al processo istituzionale di riordino delle funzioni delle province, così come disciplinato dalle normative sopra richiamate e in ossequio alle relative linee guida espresse con Circolare n. 1/2015 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per gli Affari Regionali;

**DATO ATTO** che la spesa del personale di ruolo all'8 aprile del 2014, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro è pari ad € 9.289.597,86, così ripartita:

- n. 4 unità di personale con qualifica Dirigenziale per una spesa complessiva lorda di € 523.672,33;
- n. 218 unità di personale Dipendente di comparto per una spesa complessiva lorda di € 8.251.373,00;
- n. 11 unità di personale Docente per una spesa complessiva lorda di € 514.552,53.

**DATO ATTO**, dunque, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 190/2014), risulta pari a € 4.644.798,93 (50% di € 9.289.597,86), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 421, della Legge di Stabilità 2015;

**DATO ATTO**, inoltre, che:

- la consistenza finanziaria della DO è così rideterminata nelle more dell'emanazione, da parte di Regione Puglia della Legge "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali nel nuovo sistema delle Autonomie Locali della Puglia", da concludersi entro il 2015, come ricordato nella Circolare n. 1/2015;
- l'Amministrazione si riserva quindi di rivedere la stima degli importi destinati alla riduzione della DO di cui sopra, sulla base di eventuali ulteriori norme o chiarimenti in merito al processo di riordino delle funzioni;

**EVIDENZIATO**, poi, che con successivi provvedimenti verrà completato il processo di riordino previsto dalla Legge n. 56/2014, dalla Legge n. 190/2014, ai sensi dell'art. 1, commi 421 e 423, di quanto prescritto nella Circolare n. 1/2015 e dalle indicazioni fornite nel DPCM di prossima emanazione, così come previsto nell'art. 1, comma 423, della citata Legge di Stabilità.

Tutto ciò premesso,

#### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014**

**Visti:**

- la proposta di deliberazione innanzi riportata;
- la Legge n. 56/2014 in forza del quale "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto";
- la Legge n. 190/2014, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)";






- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014, recante "Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2015, avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1 commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

#### DELIBERA

1. di approvare, richiamato quanto esplicitato in premessa, la consistenza del valore finanziario della dotazione organica della Provincia di Barletta – Andria – Trani, al 1° gennaio 2015, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014, in € 4.644.798,93, pari al 50% della spesa del personale di ruolo all'8 aprile del 2014, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro quantificata in € 9.289.597,86;
2. di demandare ai Dirigenti competenti tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente atto deliberativo;
3. di completare con successivi provvedimenti il processo di riordino previsto dalla Legge n.56/2014, dalla Legge n. 190/2014, ai sensi dell'art. 1, commi 421, 422 e 423, di quanto prescritto nella Circolare n. 1/2015 e dalle indicazioni fornite nel DPCM di prossima emanazione, così come previsto nell'art.1, comma 423, della citata Legge di Stabilità;
4. di riservarsi di rivedere la stima degli importi destinati alla riduzione della Dotazione Organica di cui al punto 1) sulla base di eventuali ulteriori norme o chiarimenti in merito al processo di riordino delle funzioni;
5. di dare atto della progressiva diminuzione della spesa corrente resa possibile dalla graduale attuazione dei processi di mobilità del personale ed in relazione alle cessazioni dal servizio che permettono di definire nel precedente punto 1) la riduzione del 50% del valore finanziario della dotazione organica: l'effettivo andamento nel tempo della spesa di personale sarà quantificato con successivo provvedimento;
6. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione :
  - all'Osservatorio Regionale costituito ai sensi dell'accordo tra Stato-Regioni sancito l'11 settembre 2014, così come previsto dalla Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2015;
  - ai Dirigenti dell'Ente, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U., al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.)



**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.